

AGRIPOLIS – VIALE DELL'UNIVERSITA' – LEGNARO (PADOVA)

Personale dipendente categoria impiegati
di Veneto Agricoltura
articolo 14 Legge della Regione Veneto n. 35/97


Verbale di Ipotesi di Accordo in applicazione del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
dei Servizi Ambientali 17.06.2011

Verbale in tema di:

- 1) Festività, Ferie e Permessi Retribuiti;
- 2) Banca delle Ore;

Articoli 20, 21, 23, 26 e 37 del CCNL dei Servizi Ambientali 17/06/2011

**Incontro Azienda – OO.SS. aziendali e territoriali
giugno 2014**



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, a signature below it, and several initials at the bottom right.

1) Verbale di Ipotesi di Accordo in materia di Festività, Ferie e Permessi Retribuiti
Articoli 20, 21, 23 e 37 del CCNL dei Servizi Ambientali 17 giugno 2011

Tra VENETO AGRICOLTURA Azienda Regionale per i Settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare;

e le OO.SS. aziendali e territoriali

LE PARTI

- Visto l'articolo 23 del CCNL dei Servizi Ambientali 17/06/2011 secondo cui le ferie annuali hanno normalmente carattere continuativo e sono assegnate dall'Azienda, di norma entro il mese di marzo, sulla base di una programmazione predisposta dall'Azienda stessa, concordata con la RSU, o, in mancanza, con le RSA delle Organizzazioni sindacali stipulanti, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle richieste scritte dei lavoratori;
- Dato atto che ai sensi degli articoli 21, lettera B, e 23 del CCNL dei Servizi Ambientali 17.06.2011 e tenuto conto che l'orario di lavoro è distribuito su 5 giornate lavorative, al personale aziendale spetta il seguente trattamento in materia di ferie e permessi retribuiti:
 - per gli assunti fino al 30/04/2003: 24 giornate di ferie e 2 giornate di permesso retribuito;
 - per gli assunti dal 01/05/2003 al 30/04/2008: 23 giornate di ferie e 2 giornate di permesso retribuito;
 - per gli assunti dal 01/05/2008: 22 giornate di ferie e 3 giornate di permesso retribuito;
- Considerato che Veneto Agricoltura appartiene all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e che l'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 07.08.2012, stabilisce che *"le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, Legge n. 196/2009, (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. (...)"*; 
- Visto l'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c), del vigente CCNL dei Servizi Ambientali del 17/06/2011, che individua i giorni festivi dell'anno;
- Visto l'articolo 21, lettera A, del CCNL che disciplina il trattamento per i giorni festivi e che, in particolare, stabilisce che:
 - i) *"qualora una delle festività non domenicali, di cui all'art. 20, comma 1, lett. b) e c), cada di domenica, è dovuto a ciascun lavoratore, il cui riposo settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale"* (comma 3);

   17 2 27 

- ii) "nel caso che una delle festività non domenicale coincida con il sesto giorno feriale prelaborato, viene corrisposta una retribuzione pari a sei ore di lavoro ordinario feriale diurno" (comma 6);
- Considerato che le parti intendono confermare l'obiettivo prioritario di condividere una modalità di gestione delle ferie/permessi diretta ad assicurare che la fruizione avvenga ordinariamente nell'anno di riferimento, in modo coerente e compatibile con le esigenze organizzative aziendali, con le esigenze di contenimento della spesa di personale e con le esigenze di miglioramento della qualità di vita dei dipendenti;
 - Visto l'Accordo Sindacale Aziendale sottoscritto in data 22 maggio 2002, verbale n. 1, in materia di Festività, Ferie e Permessi Retribuiti, con particolare riguardo al punto 9 che prevede che "In relazione all'art. 30 comma 7 del CCNL, per le festività domenicali che coincidono con il riposo settimanale festivo (per lavoratori in settimana corta), e che per il 2002 sono il 2 giugno - 8 dicembre, verrà riconosciuto su richiesta del dipendente, in alternativa alla retribuzione di lavoro ordinario feriale diurno, un riposo retribuito nei giorni concordati con il dirigente di riferimento";
 - Vista la richiesta presentata dalla RSU con piattaforma 2010 con cui si chiede di estendere la disciplina del punto 9 dell'Accordo del 22 maggio 2002, come sopra richiamato, anche alle festività coincidenti con il sesto giorno feriale prelaborato;

CONCORDANO

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le ferie sono concesse per garantire il riposo fisiologico a cui sono destinate e sono computate a giornate intere; le ferie devono essere ordinariamente fruite entro l'anno di maturazione, con le seguenti modalità:
 - **15 giorni lavorativi**, secondo un piano ferie predisposto, di norma entro il mese di marzo di ciascun anno, con il dirigente competente, salvaguardando il principio della rotazione e fatte salve le esigenze di servizio; nell'ambito della programmazione annuale delle ferie sarà prevista, ove compatibile con l'organizzazione del lavoro e con le esigenze connaturate alla natura dell'attività, la fruizione di almeno due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione; nell'ambito della medesima programmazione annuale, eventuali giorni di chiusura aziendale, dettati da esigenze di contenimento della spesa, da computare in conto ferie, verranno definiti e comunicati in via preventiva alla RSU entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento;
 - **i giorni residui** a richiesta del dipendente, fatte salve improrogabili esigenze di servizio.
3. Le ferie non possono essere concesse dopo periodi di malattia, infortuni, ecc. se prima il dipendente non abbia ripreso regolare servizio. Nella sola ipotesi in cui il periodo di malattia intervenga dopo la già avvenuta concessione delle ferie, l'Azienda, previa richiesta scritta motivata da parte del dipendente interessato, potrà valutare la possibilità di non richiedere il rientro in servizio del dipendente, ove ciò non pregiudichi l'attività di servizio.
4. Le ferie devono essere di norma fruite entro il 31 dicembre di ogni anno e solo in caso di provate esigenze di servizio, che ciascun Dirigente di struttura indicherà motivatamente alla Direzione aziendale, possono essere fatte godere al lavoratore fino al 31 maggio dell'anno successivo a quello di maturazione; a ciascun dipendente con un saldo di ferie residue superiori a 5 gg al 31 dicembre dell'anno, è fatto obbligo di concordare con il dirigente di riferimento un piano ferie da attuare inderogabilmente entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo, con possibilità di assegnazione d'ufficio da parte dell'Azienda entro il 31 luglio



Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials on the right.

dell'anno successivo degli eventuali giorni di ferie residui, ove non smaltiti entro il precedente 31 maggio.

Le giornate di ferie, che siano state assegnate e non fruite per volontà del lavoratore entro i termini sopra indicati, non danno diritto a compenso alcuno, né a cumulo con la successiva maturazione.

5. In relazione all'articolo 21, commi 3 e 6 del CCNL, per le festività non domenicali coincidenti con il sesto giorno feriale prelaborato e/o con le domeniche, in alternativa al trattamento economico fissato dal CCNL, su richiesta del dipendente è riconosciuta la possibilità di fruire di un giorno di riposo retribuito, nel limite massimo eventuale di quattro giornate annue, da fruire a giornata intera nei giorni proposti dal dipendente ed autorizzati dal dirigente di riferimento, fatte salve improrogabili esigenze di servizio che richiedano lo spostamento della giornata di riposo.
Tale scelta potrà essere effettuata dal personale che, alla chiusura delle presenze riferite al 31.12 di ogni anno, presenti un saldo non superiore a n. 5 giornate di ferie; il dipendente che abbia esercitato la scelta deve obbligatoriamente fruire dei giorni di riposo retribuito per cui ha esercitato l'opzione, senza accumulo nell'anno successivo anche in caso di mancata fruizione.
6. Per i permessi di cui all'articolo 21 lettera B non è previsto accumulo nell'anno successivo a quello di maturazione.
7. A conferma di quanto stabilito al punto 8 dell'Accordo Sindacale aziendale sottoscritto in data 22 maggio 2002 (verbale n. 1, in materia di Festività, Ferie e Permessi Retribuiti), l'Azienda riconosce la retribuzione delle ore di permesso accordate su richiesta, per visite e cure mediche specialistiche, per un massimo di 22 ore/anno per dipendente, con presentazione di certificato/attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura che hanno svolto la visita o la prestazione.
8. Il presente Verbale di Accordo Sindacale aziendale è concluso in via sperimentale per la durata di un triennio, sul presupposto dell'applicazione al personale impiegatizio del CCNL dei Servizi Ambientali; tale Accordo sostituisce ogni precedente pattuizione in materia, con particolare riguardo all'Accordo Sindacale aziendale sottoscritto in data 22 maggio 2002, verbale n. 1, in materia di Festività, Ferie e Permessi Retribuiti.

Legnaro li, 08/05 / 2015

VENETO AGRICOLTURA
Il Commissario Straordinario

[Handwritten signature]

Fit City
[Handwritten signature]

OO.SS./RSU

[Handwritten signature] M. Casar

[Handwritten signature] Ples 2F

[Handwritten signature]

2) Verbale di Ipotesi di Accordo in materia di Banca delle Ore
Articolo 26 del CCNL dei Servizi Ambientali 17 giugno 2011

Tra VENETO AGRICOLTURA Azienda Regionale per i Settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare;

e le OO.SS. aziendali e territoriali

LE PARTI

- Considerato che l'istituto contrattuale della "Banca delle Ore" è stato introdotto in via sperimentale a decorrere dal 1° maggio 2003 e per il periodo di vigenza del CCNL, dall'articolo 23 del CCNL dei Servizi Ambientali e Territoriali del 22.05.2003, che stabiliva di accreditare con cadenza mensile presso il conto individuale di Banca delle Ore di ciascun dipendente:
 - a) il 50% delle ore prestate oltre il normale orario di lavoro di cui all'articolo 19 (prolungamento orario di lavoro e lavoro straordinario),
 - b) il 50% delle ore di lavoro supplementare svolto dal personale a tempo parziale;
- Considerato che il CCNL dei Servizi Ambientali del 30.06.2008 ha istituito a livello aziendale la "Banca delle Ore", con accredito mensile nei relativi conti individuali delle ore di straordinario feriale di ogni singolo lavoratore prestate oltre le prime 120 ore dell'anno e con facoltà del singolo lavoratore, con richiesta scritta, di far confluire in tale istituto anche le ore prestate prima di tale tetto;
- Visto l'articolo 26, comma 1, del CCNL dei Servizi Ambientali del 17.06.2011, che attribuisce alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle Ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di fruizione delle stesse;
- Dato atto che l'applicazione in Azienda dell'istituto della Banca delle Ore secondo le regole stabilite dai diversi CCNL succedutisi nel tempo, si pone in linea di continuità con modalità gestionali da tempo intervenute nell'organizzazione aziendale, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 26, comma 1, del vigente CCNL;
- Tenuto conto che, in caso di mancata istituzione a livello aziendale della Banca delle Ore, le ore di lavoro straordinario sono retribuite ai sensi dell'articolo 19 del CCNL, con eventuale facoltà del singolo lavoratore di chiedere l'attivazione individuale della Banca delle Ore per l'accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue, ciò comportando un incremento della spesa di personale;
- Considerato che l'istituzione della Banca Ore a livello aziendale, tramite un accordo sindacale che ne determini le regole di funzionamento, nel rispetto delle previsioni del CCNL, consente di adeguare i contenuti di tale istituto alle necessità aziendali di organizzazione dell'attività lavorativa ed a quelle sindacali di migliorare la qualità di vita dei dipendenti, in linea con le esigenze di contenimento della spesa di personale;
- Considerato che Veneto Agricoltura appartiene all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e che l'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 07.08.2012, stabilisce che *"le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai*



sensi dell'articolo 1, comma 3, Legge n. 196/2009, (.....), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. (...);

- Tenuto conto che, in relazione all'esigenza di contenimento della spesa di personale, il ricorso al lavoro straordinario/supplementare, previa autorizzazione aziendale, deve essere strettamente limitato al verificarsi di impreviste e/o improrogabili esigenze di servizio, non fronteggiabili nell'ambito della normale programmazione del lavoro, nel rispetto dei limiti di legge e contrattuali-collettivi e dei vincoli di bilancio; in particolare, il personale con contratto di lavoro a tempo parziale deve osservare rigorosamente il proprio orario di lavoro, tenuto conto che la reiterata effettuazione di prestazioni eccedenti l'orario concordato è del tutto incompatibile con la natura stessa di un rapporto a part-time;
- Considerato che le parti intendono confermare l'obiettivo prioritario di condividere una modalità di gestione dei recuperi diretta ad assicurare che la fruizione avvenga ordinariamente nell'anno di riferimento, in modo coerente e compatibile con le esigenze organizzative aziendali;

CONCORDANO

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Di confermare l'applicazione a livello aziendale, con effetti, modalità e decorrenze secondo quanto previsto con l'introduzione dell'articolo 26, comma 1, del CCNL dei Servizi Ambientali 17/06/2011, della "Banca delle Ore" nei cui conti individuali, con cadenza mensile, vengono accreditate, le ore di straordinario feriale di ciascun lavoratore interessato secondo le seguenti modalità:
 - a) per chi esercita l'opzione per la Banca delle Ore
 - le ore di straordinario feriale prestate fino alle prime 120 ore dell'anno;
 - b) per chi non esercita l'opzione per la Banca delle Ore
 - le ore di straordinario feriale prestate oltre alle prime 120 ore dell'anno;
3. Le ore di Banca delle Ore, verranno accreditate in un apposito conto individuale, già utilizzato per il recupero della flessibilità.
4. Ciascun dipendente, ordinariamente entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, deve inoltrare per iscritto all'azienda la richiesta di attivazione della Banca delle Ore. L'attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il mese di novembre precedente l'anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizzazione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra.
5. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del punto 2, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni, in coerenza con la previsione di cui all'articolo 26, comma 4, del CCNL.



6. L'accredito sul conto individuale delle ore di cui al punto 2 è normalmente effettuato dall'azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa prestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile.
7. La fruizione delle ore accumulate nel conto individuale di cui al punto 2, avverrà previa richiesta inoltrata da parte del dipendente all'azienda: quest'ultima accoglierà le richieste compatibilmente con le esigenze di servizio.
8. La fruizione potrà avvenire ad ore o a giorno intero: la fruizione a giornata intera sarà computata sulla base di una giornata lavorativa pari a 7 ore e 12 minuti.
9. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali.
10. Le ore di recupero sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno, secondo le seguenti modalità:
 - a) ove compatibile con l'organizzazione del lavoro e con le esigenze connaturate alla natura dell'attività, entro il termine del mese successivo a quello di maturazione;
 - le ore residue al 31 dicembre dell'anno di riferimento sono fruite entro il semestre successivo all'anno di maturazione, con possibilità di assegnare d'ufficio entro tale termine le ore residue superiori a 36 (pari a 5 gg); non sono ammessi al 31 dicembre saldi superiori a 72 ore, salvo eccezionali ipotesi in cui il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro per periodi superiori a 3 mesi annui.
 - b) qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle ulteriori residue sono assegnate e fatte godere dall'azienda entro il 31 ottobre del medesimo anno. In tal caso il dipendente non potrà attivare per l'anno successivo l'opzione di cui al punto 2, lett. a).Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel complessivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro.
11. Il personale a tempo parziale che, debitamente autorizzato, abbia eccezionalmente svolto, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla disciplina di legge e del CCNL, lavoro eccedente la prestazione concordata nel proprio contratto di lavoro, potrà fruire, su scelta comunicata ad inizio anno, di corrispondenti periodi di recupero entro il mese successivo a quello di maturazione, nel limite massimo annuale di 15 ore, a condizione che il consuntivo dei recuperi al 31 dicembre del suddetto personale sia inferiore a 21 ore.
12. L'azienda fornirà alla RSU, nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della banca predetta.
13. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l'azienda fornisce alla RSU una informativa sullo stato di utilizzazione della banca delle ore.

Legnaro li, 08/05/, 2015

VENETO AGRICOLTURA
Il Commissario Straordinario

mm

Per Lusi
mm

Stet

OO.SS./RSU
M. Corra
Pelle
CF


1) Verbale di Ipotesi di Accordo in materia di Festività, Ferie e Permessi Retribuiti
Articoli 20, 21, 23 e 37 del CCNL dei Servizi Ambientali 17 giugno 2011

Tra VENETO AGRICOLTURA Azienda Regionale per i Settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare;

e le OO.SS. aziendali e territoriali

LE PARTI

- Visto l'articolo 23 del CCNL dei Servizi Ambientali 17/06/2011 secondo cui le ferie annuali hanno normalmente carattere continuativo e sono assegnate dall'Azienda, di norma entro il mese di marzo, sulla base di una programmazione predisposta dall'Azienda stessa, concordata con la RSU, o, in mancanza, con le RSA delle Organizzazioni sindacali stipulanti, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle richieste scritte dei lavoratori;
- Dato atto che ai sensi degli articoli 21, lettera B, e 23 del CCNL dei Servizi Ambientali 17.06.2011 e tenuto conto che l'orario di lavoro è distribuito su 5 giornate lavorative, al personale aziendale spetta il seguente trattamento in materia di ferie e permessi retribuiti:
 - per gli assunti fino al 30/04/2003: 24 giornate di ferie e 2 giornate di permesso retribuito;
 - per gli assunti dal 01/05/2003 al 30/04/2008: 23 giornate di ferie e 2 giornate di permesso retribuito;
 - per gli assunti dal 01/05/2008: 22 giornate di ferie e 3 giornate di permesso retribuito;
- Considerato che Veneto Agricoltura appartiene all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e che l'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 07.08.2012, stabilisce che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, Legge n. 196/2009, (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. (...)";
- Visto l'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c), del vigente CCNL dei Servizi Ambientali del 17/06/2011, che individua i giorni festivi dell'anno;
- Visto l'articolo 21, lettera A, del CCNL che disciplina il trattamento per i giorni festivi e che, in particolare, stabilisce che:
 - i) "qualora una delle festività non domenicali, di cui all'art. 20, comma 1, lett. b) e c), cada di domenica, è dovuto a ciascun lavoratore, il cui riposo settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale" (comma 3);



17/2/2011

- ii) "nel caso che una delle festività non domenicale coincida con il sesto giorno feriale prelaborato, viene corrisposta una retribuzione pari a sei ore di lavoro ordinario feriale diurno" (comma 6);
- Considerato che le parti intendono confermare l'obiettivo prioritario di condividere una modalità di gestione delle ferie/permessi diretta ad assicurare che la fruizione avvenga ordinariamente nell'anno di riferimento, in modo coerente e compatibile con le esigenze organizzative aziendali, con le esigenze di contenimento della spesa di personale e con le esigenze di miglioramento della qualità di vita dei dipendenti;
 - Visto l'Accordo Sindacale Aziendale sottoscritto in data 22 maggio 2002, verbale n. 1, in materia di Festività, Ferie e Permessi Retribuiti, con particolare riguardo al punto 9 che prevede che "In relazione all'art. 30 comma 7 del CCNL, per le festività domenicali che coincidono con il riposo settimanale festivo (per lavoratori in settimana corta), e che per il 2002 sono il 2 giugno - 8 dicembre, verrà riconosciuto su richiesta del dipendente, in alternativa alla retribuzione di lavoro ordinario feriale diurno, un riposo retribuito nei giorni concordati con il dirigente di riferimento";
 - Vista la richiesta presentata dalla RSU con piattaforma 2010 con cui si chiede di estendere la disciplina del punto 9 dell'Accordo del 22 maggio 2002, come sopra richiamato, anche alle festività coincidenti con il sesto giorno feriale prelaborato;

CONCORDANO

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le ferie sono concesse per garantire il riposo fisiologico a cui sono destinate e sono computate a giornate intere; le ferie devono essere ordinariamente fruite entro l'anno di maturazione, con le seguenti modalità:
 - **15 giorni lavorativi**, secondo un piano ferie predisposto, di norma entro il mese di marzo di ciascun anno, con il dirigente competente, salvaguardando il principio della rotazione e fatte salve le esigenze di servizio; nell'ambito della programmazione annuale delle ferie sarà prevista, ove compatibile con l'organizzazione del lavoro e con le esigenze connaturate alla natura dell'attività, la fruizione di almeno due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione; nell'ambito della medesima programmazione annuale, eventuali giorni di chiusura aziendale, dettati da esigenze di contenimento della spesa, da computare in conto ferie, verranno definiti e comunicati in via preventiva alla RSU entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento;
 - **i giorni residui** a richiesta del dipendente, fatte salve improrogabili esigenze di servizio.
3. Le ferie non possono essere concesse dopo periodi di malattia, infortuni, ecc. se prima il dipendente non abbia ripreso regolare servizio. Nella sola ipotesi in cui il periodo di malattia intervenga dopo la già avvenuta concessione delle ferie, l'Azienda, previa richiesta scritta motivata da parte del dipendente interessato, potrà valutare la possibilità di non richiedere il rientro in servizio del dipendente, ove ciò non pregiudichi l'attività di servizio.
4. Le ferie devono essere di norma fruite entro il 31 dicembre di ogni anno e solo in caso di provate esigenze di servizio, che ciascun Dirigente di struttura indicherà motivatamente alla Direzione aziendale, possono essere fatte godere al lavoratore fino al 31 maggio dell'anno successivo a quello di maturazione; a ciascun dipendente con un saldo di ferie residue superiori a 5 gg al 31 dicembre dell'anno, è fatto obbligo di concordare con il dirigente di riferimento un piano ferie da attuare inderogabilmente entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo, con possibilità di assegnazione d'ufficio da parte dell'Azienda entro il 31 luglio

Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials 'Pelle MC' and 'M' on the right.

dell'anno successivo degli eventuali giorni di ferie residui, ove non smaltiti entro il precedente 31 maggio.

Le giornate di ferie, che siano state assegnate e non fruite per volontà del lavoratore entro i termini sopra indicati, non danno diritto a compenso alcuno, né a cumulo con la successiva maturazione.

5. In relazione all'articolo 21, commi 3 e 6 del CCNL, per le festività non domenicali coincidenti con il sesto giorno feriale prelaborato e/o con le domeniche, in alternativa al trattamento economico fissato dal CCNL, su richiesta del dipendente è riconosciuta la possibilità di fruire di un giorno di riposo retribuito, nel limite massimo eventuale di quattro giornate annue, da fruire a giornata intera nei giorni proposti dal dipendente ed autorizzati dal dirigente di riferimento, fatte salve improrogabili esigenze di servizio che richiedano lo spostamento della giornata di riposo.
Tale scelta potrà essere effettuata dal personale che, alla chiusura delle presenze riferite al 31.12 di ogni anno, presenti un saldo non superiore a n. 5 giornate di ferie; il dipendente che abbia esercitato la scelta deve obbligatoriamente fruire dei giorni di riposo retribuito per cui ha esercitato l'opzione, senza accumulo nell'anno successivo anche in caso di mancata fruizione.
6. Per i permessi di cui all'articolo 21 lettera B non è previsto accumulo nell'anno successivo a quello di maturazione.
7. A conferma di quanto stabilito al punto 8 dell'Accordo Sindacale aziendale sottoscritto in data 22 maggio 2002 (verbale n. 1, in materia di Festività, Ferie e Permessi Retribuiti), l'Azienda riconosce la retribuzione delle ore di permesso accordate su richiesta, per visite e cure mediche specialistiche, per un massimo di 22 ore/anno per dipendente, con presentazione di certificato/attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura che hanno svolto la visita o la prestazione.
8. Il presente Verbale di Accordo Sindacale aziendale è concluso in via sperimentale per la durata di un triennio, sul presupposto dell'applicazione al personale impiegatizio del CCNL dei Servizi Ambientali; tale Accordo sostituisce ogni precedente pattuizione in materia, con particolare riguardo all'Accordo Sindacale aziendale sottoscritto in data 22 maggio 2002, verbale n. 1, in materia di Festività, Ferie e Permessi Retribuiti.

Legnaro li, 08/05 / 2015

VENETO AGRICOLTURA
Il Commissario Straordinario

[Handwritten signature]

Fir Cisl
[Handwritten signature]

OO.SS./RSU

[Handwritten signature] M. Casar

[Handwritten signature] Ples 2F

[Handwritten signature]

2) Verbale di Ipotesi di Accordo in materia di Banca delle Ore
Articolo 26 del CCNL dei Servizi Ambientali 17 giugno 2011

Tra VENETO AGRICOLTURA Azienda Regionale per i Settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare;

e le OO.SS. aziendali e territoriali

LE PARTI

- Considerato che l'istituto contrattuale della "Banca delle Ore" è stato introdotto in via sperimentale a decorrere dal 1° maggio 2003 e per il periodo di vigenza del CCNL, dall'articolo 23 del CCNL dei Servizi Ambientali e Territoriali del 22.05.2003, che stabiliva di accreditare con cadenza mensile presso il conto individuale di Banca delle Ore di ciascun dipendente:
 - a) il 50% delle ore prestate oltre il normale orario di lavoro di cui all'articolo 19 (prolungamento orario di lavoro e lavoro straordinario),
 - b) il 50% delle ore di lavoro supplementare svolto dal personale a tempo parziale;
- Considerato che il CCNL dei Servizi Ambientali del 30.06.2008 ha istituito a livello aziendale la "Banca delle Ore", con accredito mensile nei relativi conti individuali delle ore di straordinario feriale di ogni singolo lavoratore prestate oltre le prime 120 ore dell'anno e con facoltà del singolo lavoratore, con richiesta scritta, di far confluire in tale istituto anche le ore prestate prima di tale tetto;
- Visto l'articolo 26, comma 1, del CCNL dei Servizi Ambientali del 17.06.2011, che attribuisce alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle Ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di fruizione delle stesse;
- Dato atto che l'applicazione in Azienda dell'istituto della Banca delle Ore secondo le regole stabilite dai diversi CCNL succedutisi nel tempo, si pone in linea di continuità con modalità gestionali da tempo intervenute nell'organizzazione aziendale, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 26, comma 1, del vigente CCNL;
- Tenuto conto che, in caso di mancata istituzione a livello aziendale della Banca delle Ore, le ore di lavoro straordinario sono retribuite ai sensi dell'articolo 19 del CCNL, con eventuale facoltà del singolo lavoratore di chiedere l'attivazione individuale della Banca delle Ore per l'accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue, ciò comportando un incremento della spesa di personale;
- Considerato che l'istituzione della Banca Ore a livello aziendale, tramite un accordo sindacale che ne determini le regole di funzionamento, nel rispetto delle previsioni del CCNL, consente di adeguare i contenuti di tale istituto alle necessità aziendali di organizzazione dell'attività lavorativa ed a quelle sindacali di migliorare la qualità di vita dei dipendenti, in linea con le esigenze di contenimento della spesa di personale;
- Considerato che Veneto Agricoltura appartiene all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e che l'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 07.08.2012, stabilisce che *"le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai*



sensi dell'articolo 1, comma 3, Legge n. 196/2009, (.....), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. (...);

- Tenuto conto che, in relazione all'esigenza di contenimento della spesa di personale, il ricorso al lavoro straordinario/supplementare, previa autorizzazione aziendale, deve essere strettamente limitato al verificarsi di impreviste e/o improrogabili esigenze di servizio, non fronteggiabili nell'ambito della normale programmazione del lavoro, nel rispetto dei limiti di legge e contrattual-collettivi e dei vincoli di bilancio; in particolare, il personale con contratto di lavoro a tempo parziale deve osservare rigorosamente il proprio orario di lavoro, tenuto conto che la reiterata effettuazione di prestazioni eccedenti l'orario concordato è del tutto incompatibile con la natura stessa di un rapporto a part-time;
- Considerato che le parti intendono confermare l'obiettivo prioritario di condividere una modalità di gestione dei recuperi diretta ad assicurare che la fruizione avvenga ordinariamente nell'anno di riferimento, in modo coerente e compatibile con le esigenze organizzative aziendali;

CONCORDANO

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Di confermare l'applicazione a livello aziendale, con effetti, modalità e decorrenze secondo quanto previsto con l'introduzione dell'articolo 26, comma 1, del CCNL dei Servizi Ambientali 17/06/2011, della "Banca delle Ore" nei cui conti individuali, con cadenza mensile, vengono accreditate, le ore di straordinario feriale di ciascun lavoratore interessato secondo le seguenti modalità:
 - a) per chi esercita l'opzione per la Banca delle Ore
 - le ore di straordinario feriale prestate fino alle prime 120 ore dell'anno;
 - b) per chi non esercita l'opzione per la Banca delle Ore
 - le ore di straordinario feriale prestate oltre alle prime 120 ore dell'anno;
3. Le ore di Banca delle Ore, verranno accreditate in un apposito conto individuale, già utilizzato per il recupero della flessibilità.
4. Ciascun dipendente, ordinariamente entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, deve inoltrare per iscritto all'azienda la richiesta di attivazione della Banca delle Ore. L'attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il mese di novembre precedente l'anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizzazione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra.
5. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del punto 2, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni, in coerenza con la previsione di cui all'articolo 26, comma 4, del CCNL.



6. L'accredito sul conto individuale delle ore di cui al punto 2 è normalmente effettuato dall'azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa prestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile.
7. La fruizione delle ore accumulate nel conto individuale di cui al punto 2, avverrà previa richiesta inoltrata da parte del dipendente all'azienda: quest'ultima accoglierà le richieste compatibilmente con le esigenze di servizio.
8. La fruizione potrà avvenire ad ore o a giorno intero: la fruizione a giornata intera sarà computata sulla base di una giornata lavorativa pari a 7 ore e 12 minuti.
9. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali.
10. Le ore di recupero sono fruito normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno, secondo le seguenti modalità:
 - a) ove compatibile con l'organizzazione del lavoro e con le esigenze connaturate alla natura dell'attività, entro il termine del mese successivo a quello di maturazione;
 - le ore residue al 31 dicembre dell'anno di riferimento sono fruito entro il semestre successivo all'anno di maturazione, con possibilità di assegnare d'ufficio entro tale termine le ore residue superiori a 36 (pari a 5 gg); non sono ammessi al 31 dicembre saldi superiori a 72 ore, salvo eccezionali ipotesi in cui il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro per periodi superiori a 3 mesi annui.
 - b) qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle ulteriori residue sono assegnate e fatte godere dall'azienda entro il 31 ottobre del medesimo anno. In tal caso il dipendente non potrà attivare per l'anno successivo l'opzione di cui al punto 2, lett. a).

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel complessivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro.
11. Il personale a tempo parziale che, debitamente autorizzato, abbia eccezionalmente svolto, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla disciplina di legge e del CCNL, lavoro eccedente la prestazione concordata nel proprio contratto di lavoro, potrà fruire, su scelta comunicata ad inizio anno, di corrispondenti periodi di recupero entro il mese successivo a quello di maturazione, nel limite massimo annuale di 15 ore, a condizione che il consuntivo dei recuperi al 31 dicembre del suddetto personale sia inferiore a 21 ore.
12. L'azienda fornirà alla RSU, nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della banca predetta.
13. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l'azienda fornisce alla RSU una informativa sullo stato di utilizzazione della banca delle ore.

Legnaro li, 08/05/, 2015

VENETO AGRICOLTURA
Il Commissario Straordinario

mm

F. Lusk
mm

[Signature]

OO.SS./RSU

[Signature]
[Signature]
[Signature]